CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Fabrizio Guarino"

Premessa

Il presente Codice di Comportamento disciplina le condotte del personale operante presso la Comunità Tutelare dell'Azienda nei rapporti con gli ospiti, i familiari, i garanti e tra colleghi.

1. Dignità della persona

— Ogni ospite è trattato con rispetto della propria dignità, autonomia e riservatezza.

— Il personale evita ogni forma di infantilizzazione o di linguaggio non rispettoso nei confronti degli ospiti.

— Le cure e l'assistenza sono prestate senza discriminazione di alcun genere.

— Ogni ospite ha diritto a essere informato, nei limiti delle proprie condizioni, sulle scelte che lo riguardano.

2. Segreto professionale e riservatezza

— Il personale è tenuto al segreto professionale su tutto quanto appreso nell'esercizio delle proprie funzioni riguardo alla persona e alle condizioni dell'ospite.

— Le informazioni relative alla salute degli ospiti sono trattate nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

—L’interlocuzione con familiari, garanti ed enti o soggetti esterni alla struttura, in merito allo stato di salute, al piano terapeutico e a ogni relativa problematicità degli ospiti, è riservata in via esclusiva alla Coordinatrice dei servizi residenziali.

— Il personale infermieristico e gli Operatori Socio-Sanitari non sono autorizzati a fornire, in autonomia, informazioni sanitarie a soggetti esterni alla struttura, e indirizzano ogni richiesta in tal senso alla Coordinatrice.

— È fatto divieto di comunicare informazioni sanitarie degli ospiti tramite canali informali (telefonate personali, messaggistica, social network) al di fuori della modulistica e delle procedure adottate. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Deontologia professionale

— Il personale svolge le proprie mansioni con diligenza, imparzialità e nel rispetto delle competenze e dei limiti della propria qualifica professionale.

— Ogni operatore mantiene un comportamento corretto e collaborativo con i colleghi e con le altre figure professionali della struttura.

— È fatto obbligo di segnalare tempestivamente al proprio referente ogni criticità riscontrata nell'assistenza agli ospiti.

— Il personale non accetta, direttamente o indirettamente, compensi, regalie o utilità dagli ospiti o dai loro familiari in ragione delle proprie funzioni, salvo modiche liberalità d'uso.

4. Dispositivi e dotazioni

— Il personale utilizza correttamente i dispositivi di protezione individuale e le attrezzature messe a disposizione dall'Azienda.

— Ogni malfunzionamento o carenza nelle dotazioni è segnalato tempestivamente al referente di servizio.

5. Relazioni con i familiari

— I rapporti con i familiari degli ospiti sono improntati a correttezza, disponibilità e rispetto reciproco.

— Le richieste di informazioni non rientranti nelle proprie competenze sono indirizzate al referente competente.

6. Programmazione e modifica dei turni

— La programmazione dei turni è di competenza esclusiva della Coordinatrice ed è pubblicata con cadenza almeno mensile, ove possibile, secondo il modello della rotazione cd. “in quinta”.

— Il turno assegnato non costituisce diritto soggettivo del dipendente e può essere modificato dalla Coordinatrice per motivate esigenze di servizio.

— La modifica del turno su richiesta del dipendente è ammessa esclusivamente in caso di urgenza, ovvero qualora il dipendente richiedente abbia reperito autonomamente un sostituto idoneo, fermo restando in ogni caso il preventivo assenso della Coordinatrice.

— Ogni assegnazione unilaterale di turno disposta dalla Coordinatrice al di fuori della programmazione mensile è comunicata al dipendente con disposizione scritta.

7. Segnalazione di illeciti

— Il personale che venga a conoscenza di condotte illecite nell'ambito del proprio rapporto di lavoro può effettuarne segnalazione secondo le modalità e le garanzie previste dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e disposizioni nazionali.

— È vietato ogni atto di ritorsione nei confronti del segnalante.

8. Formazione

— Il personale partecipa alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale organizzate dall'Azienda, con particolare riferimento alla formazione in materia di protezione dei dati personali e di gestione della documentazione terapeutica.

9. Sanzioni e responsabilità

— La violazione delle disposizioni del presente Codice costituisce inadempimento agli obblighi contrattuali del lavoratore ai sensi degli artt. 2104 e 2106 del Codice civile ed è sanzionata secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato.

— Resta ferma ogni ulteriore responsabilità, civile, penale, contabile e amministrativa, secondo la normativa vigente.